

# CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

## Riferimenti normativi:

- Dlgs 62 del 13.04.2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 – S.G.)”
- Legge 150 del 01.10.2024 “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (G.U. 16.10.2024, n. 243 – S.G.)”

## a) AMMISSIONE DIRETTA ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli studenti di tutti gli indirizzi saranno **direttamente ammessi** alla classe successiva se, all’atto dello Scrutinio finale (secondo la vigente normativa):

- Avranno frequentato **almeno i ¾** del monte ore annuale (**salvo motivate deroghe** contenute nel documento “Criteri per la Validità dell’Anno Scolastico”, approvato dal Collegio dei Docenti);
- Avranno conseguito una valutazione pari o superiore a **sei in tutte le discipline**;
- Avranno conseguito una valutazione pari o superiore a **sette nel comportamento**

e inoltre solo per l’ammissione all’Esame di Stato nel Quinto anno (requisiti non derogabili):

- Avranno sostenuto le prove INVALSI previste per il Quinto anno
- Avranno svolto le ore di PCTO previste dall’ordinamento

I candidati all’Esame di Stato potranno, comunque, risultare insufficienti in una singola disciplina, qualora il Consiglio di Classe valuti che tale insufficienza non sia tale da pregiudicare il positivo svolgimento dell’Esame stesso.

## b) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Per gli studenti di classe prima, seconda, terza e quarta che -all’atto dello scrutinio finale- presentino **fino a 3 insufficienze**, il Consiglio di Classe valuterà – anche in relazione alla gravità delle stesse – la **sospensione del giudizio fino al positivo superamento delle prove** di recupero della carenze **da effettuarsi, di norma, entro la fine di agosto** di ciascun anno scolastico di riferimento. In caso di mancato superamento delle prove, il Consiglio delibererà la non ammissione.

Il provvedimento di sospensione del giudizio verrà deliberato dal Consiglio di classe anche per gli studenti che presentino, quale unico elemento negativo, la valutazione pari a **SEI nel Comportamento**.

Per i candidati all’Esame di Stato, la valutazione pari a **SEI nel Comportamento** determinerà la necessità di produrre un elaborato critico in materia di Cittadinanza da discutere nel corso del Colloquio d’Esame.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

**LICEO SCIENTIFICO "SERENI" – LUINO**

Via Lugano, 24 – 21016 Luino – Tel: 0332531585

Mail: [segreteria@liceoluino.it](mailto:segreteria@liceoluino.it) – [VAPS11000A@istruzione.it](mailto:VAPS11000A@istruzione.it)

Codice Fiscale: 84002250128 – Codice Univoco Ufficio: UF951Q

Posta Certificata: [vaps11000a@pec.istruzione.it](mailto:vaps11000a@pec.istruzione.it) – Sito: [www.liceoluino.edu.it](http://www.liceoluino.edu.it)

Sez. associata di Laveno Mombello – Via Labiena, 86 – Tel: 03321770011



**c) ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO e/o NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO o ALL'ESAME DI STATO**

Gli studenti che, all'atto dello scrutinio finale, pur considerando le motivate deroghe previste dal Collegio docenti, non avranno frequentato almeno  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale, saranno esclusi dallo scrutinio. Tale provvedimento comporterà automaticamente la non ammissione all'anno successivo o all'Esame di Stato conclusivo.

Gli studenti che presentino **più di 3 discipline con valutazione insufficiente (più di 1 nel caso degli studenti del Quinto anno) non saranno ammessi all'anno successivo o all'Esame di Stato conclusivo.**

Analogo provvedimento sarà disposto per gli studenti che presentino una valutazione del Comportamento inferiore a sei decimi.